

## COME COLTIVARE SALUTE E SICUREZZA NEL SETTORE AGRICOLO



**E' un paradosso affermare che è l'agricoltura il settore in cui l'unica cosa che non si coltiva è proprio la "cultura della sicurezza" sul lavoro?**

**Niente affatto.**



Mentre l'Osservatorio indipendente sugli infortuni sul lavoro di Bologna denuncia che siamo arrivati all'incredibile numero di 102 morti schiacciati dal trattore dall'inizio dell'anno, e ancora non si è spenta l'eco dei 3 raccoglitori morti per un colpo di calore qualche settimana fa, Ambiente-Lavoro di Bologna (14-16 ottobre) si prepara ad ospitare il 16° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'organizzazione (tra gli innumerevoli altri) di un convegno di studio e approfondimento dal titolo *"La sicurezza in agricoltura"*.



In continuo aumento sono anche le malattie professionali e ci si domanda cosa si aspetta per vietare l'uso del glisofato, diserbante impiegato dagli agricoltori, dopo che la IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) lo ha indicato come «probabile cancerogeno».



### Quindi da discutere ce n'è.

Visto che l'agricoltura è uno dei settori lavorativi a maggior rischio per i lavoratori a causa di numerosi fattori (macchine agricole, ambiente di lavoro, utilizzo di sostanze chimiche, presenza di animali e stagionalità della manodopera), proprio per migliorare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del comparto agricolo è stato recentemente approvato, dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome, il nuovo Piano nazionale di prevenzione in agricoltura che si sofferma in particolare sulle problematiche delle piccole aziende del comparto agricolo e sull'importanza della formazione di tutti gli operatori.

### Ma la notizia di oggi è un'altra.

Nello scenario terrificante che ho appena presentato, ecco che sta per essere emanato un "ulteriore decreto" per semplificare la "vita" agli agricoltori (o facilitarne morte e malattia?) rispetto agli adempimenti relativi a salute e sicurezza.

Il decreto in questione, una volta approvato, andrà ad abrogare il decreto interministeriale del 27 marzo 2013 contenente «Semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo».

Ma, mentre il decreto del 2013 è stato emanato in attuazione del comma 13 dell'art. 3 del T.U., il nuovo decreto andrà a regolamentare anche il co. 13 – ter dell'art. 3. La differenza?

Il decreto in vigore	Il nuovo decreto
<i><b>“il decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali”</b></i>	<i>“il decreto potrà trovare applicazione nelle imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali”</i>

### Scompare il limite delle 50 giornate/anno.

Il nuovo decreto troverà applicazione in tutte le imprese agricole e per tutti i lavoratori stagionali anche per quelli che operano per mesi in agricoltura.

Nei contenuti il nuovo decreto ricalca quello attualmente in vigore (peraltro applicabile solo nei limiti dei 50 gg/annui) con l'ulteriore semplificazione dettata per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

## 1. DVR a crocette

MODULO AG.2

VALUTAZIONE DEI RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO			
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione attuate			
	1	2	3
N.	Misure	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza	Misure di soggetti coinvolti
1			Misure attuate
2			
3			

Per il documento di valutazione di rischi viene proposto in allegato, un modello “a crocette” o poco di più.

Programma di miglioramento		
Numero di miglioramenti pianificati	Indicatori della realizzazione	Data di attuazione

## 2. Libretti a gogò.

Per la formazione e l'informazione, la semplice consegna di "appositi documenti" (cioè di un libretto ndr) "certificati dalle ASL o dagli organismi paritetici", costituisce adempimento degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37. Per amor di verità tocca precisare che tale formazione è limitata alle lavorazioni generiche e che non richiedono specifici requisiti professionali. Ma il "colpo di calore" per un raccoglitore di pomodori come verrà considerato? E la caduta da una scala a pioli utilizzata per la raccolta delle mele? Ovviamente chi guida il trattore, stagionale o no, dovrà essere in possesso di un'abilitazione specifica.

Per i lavoratori provenienti da altri Paesi il libretto dovrà essere redatto in una lingua comprensibile.

## 3. Sorveglianza sanitaria



Quando prevista, la visita medica potrà essere effettuata presso il medico competente o presso il dipartimento prevenzione delle ASL. Avrà validità biennale e consentirà al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole, per lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. Enti bilaterali e organismi paritetici potranno stipulare convenzioni con i medici competenti.

Ah, dimenticavo: il medico del lavoro non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro. Vorrete mica che si sporchi le scarpe, vero?

## 4. E infine...

L'art. 5 del nuovo decreto prevede la costituzione di una commissione per la valutazione degli "strumenti di supporto" (dvr a crocette e libretti) e per il monitoraggio sull'applicazione del nuovo decreto.

**Ne sentivamo la mancanza.**

**Muglia La Furia**